


REGOLAMENTO D'USO E GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DEL CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA



Modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 n. 16

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 – DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

ART. 3 – GESTIONE DELLE ATTREZZATURE

TITOLO 2 - CRITERI GENERALI D'USO

ART. 4 – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E CRITERI DI PRIORITA'

ART. 5 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO

ART. 7 – PERIODO DI UTILIZZO

ART. 8 – ASSICURAZIONI

ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO

ART. 10 – RINUNCIA

ART. 11 – REVOCA

ART. 12 – AGIBILITA' E SICUREZZA

TITOLO 3 - TARIFFE

ART. 13 – DETERMINAZIONE TARIFFE.

ART. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

TITOLO 1

Disposizioni generali

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e gestione delle attrezzature di proprietà del Consorzio I Castelli della Sapienza.

Le attrezzature il cui uso e gestione sono oggetto del presente regolamento sono quelle indicate nella deliberazione di cui al successivo art. 13.

ART. 2 – DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Le attrezzature sono destinate allo svolgimento di attività, ricreative, culturali, sociali e sportive rivolte alla cittadinanza, comprendenti quindi manifestazioni, concerti e altre attività di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico le manifestazioni/eventi di interesse collettivo, a pagamento o gratuite, rivolte all'intera popolazione, o parte di essa, che si svolgono, prevalentemente, all'interno del territorio dei Comuni consorziati.

Anche in considerazione delle predette finalità di utilizzo al Consorzio I Castelli della Sapienza, ai Comuni consorziati e ad altri soggetti saranno applicate tariffe agevolate che, ai sensi del successivo art. 13, verranno determinate con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il Consorzio I Castelli della Sapienza dispone l'erogazione al soggetto gestore di un compenso annuo forfettizzato per la fornitura, montaggio e smontaggio delle attrezzature ai comuni consorziati (una per ogni comune) alle tariffe di cui al successivo art. 13.

Dette manifestazioni, organizzate direttamente o patrocinate dal Consorzio I Castelli della Sapienza, saranno indicate al concessionario da parte del Consorzio I Castelli della Sapienza.

ART. 3 – GESTIONE DELLE ATTREZZATURE

Sono competenti in materia di gestione del palco, ciascuno per la parte indicata nei successivi paragrafi, i seguenti soggetti:

- Il Consorzio I Castelli della Sapienza,
- Il soggetto gestore.

Spettano al Consorzio I Castelli della Sapienza i poteri di indirizzo, programmazione e controllo, compresa l'attivazione delle procedure di affidamento in gestione delle attrezzature a soggetti terzi e la determinazione delle tariffe per l'utilizzo delle stesse.

La gestione delle attrezzature verrà affidata a seguito di avviso pubblico e successiva selezione delle offerte pervenute.

L'affidamento avrà durata triennale e la scadenza sarà fissata al termine del terzo anno solare.

Il soggetto gestore dovrà:

- disporre di idonei locali dove conservare le attrezzature;
- provvedere alla consegna e alla ripresa in carico delle attrezzature; eventuale trasporto, montaggio e smontaggio, con personale e automezzi idonei;
- fornire all'assegnatario temporaneo delle attrezzature tutta la documentazione di conformità delle stesse;
- tenere un registro con la segnalazione delle date di consegna e restituzione delle attrezzature, con l'indicazione del nominativo del responsabile a cui viene assegnato;
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature; controllare scrupolosamente, al momento della restituzione, se vi siano manomissioni, danneggiamenti o mancanze;
- segnalare immediatamente all'assegnatario e al Consorzio I Castelli della Sapienza, con lettera scritta o pec, la presenza di eventuali danni alle attrezzature;
- segnalare altresì al Consorzio I Castelli della Sapienza ogni tipo di problematica che dovesse eventualmente insorgere e formulare proposte per il miglioramento del servizio;
- far sottoscrivere all'assegnatario, a titolo di accettazione, il presente regolamento di utilizzo delle attrezzature.
- fornire un indirizzo pec ai fini delle comunicazioni di concessione e rinuncia e per ogni altra comunicazione prevista dal presente regolamento.

TITOLO 2

Criteria generali d'uso

ART. 4 – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E CRITERI DI PRIORITA'

Le attrezzature sono concesse in uso, in via prioritaria, ai Comuni consorziati che ne facciano richiesta, a tutti gli Enti, Associazioni, Istituzioni e Gruppi non aventi scopi di lucro aventi la sede nel territorio dei Comuni consorziati; oltre che a privati per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative e sociali anche non nel territorio dei Comuni consorziati nei limiti delle disponibilità dello stesso.

La priorità è riservata a manifestazioni che si svolgono nel territorio dei Comuni consorziati, di interesse pubblico, o aperte al pubblico.

In particolare in ordine di priorità sono legittimati a richiedere le attrezzature:

1. Il Consorzio I Castelli della Sapienza;
2. I Comuni consorziati;
3. Pubbliche Amministrazioni con codice IPA (Indice della Pubbliche Amministrazioni) con sede nei Comuni consorziati;

4. Associazioni/organismi regolarmente costituiti con sede nei Comuni consorziati (associazioni no profit iscritte agli albi comunali, centri sociali anziani, scuole, sindacati, parrocchie, gruppi consiliari, circoli partiti politici);
5. Associazioni/gruppi informali non costituiti con sede nei Comuni consorziati;
6. Società o operatori economici privati con sede nei Comuni consorziati;
7. Pubbliche amministrazioni con codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) non aventi sede nei Comuni consorziati;
8. Associazioni/organismi regolarmente costituiti non aventi sede nei Comuni consorziati (associazioni no profit iscritte agli albi comunali, centri sociali anziani, scuole, sindacati, parrocchie, gruppi consiliari, circoli partiti politici);
9. Cittadini residenti nei Comuni consorziati;
10. Cittadini non residenti nei Comuni consorziati;

Ai soggetti di cui dai punti 1 a 4 del presente articolo sono applicate le tariffe di cui all'art. 13.

Per tutti gli altri soggetti il soggetto gestore potrà concedere le attrezzature alle tariffe di mercato che riterrà più congrue a copertura dei costi di manutenzione e di custodia compatibilmente con le priorità fissate dal presente articolo.

ART. 5 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Per le forniture nel caso di più richieste di utilizzo per una medesima data si tiene conto dei criteri di priorità di cui all'art. 4 e a parità di priorità della data di presentazione delle singole istanze.

Il soggetto interessato all'utilizzo temporaneo delle attrezzature dovrà:

- a) redarre richiesta su apposito modulo reperibile presso il Consorzio I Castelli della Sapienza e disponibile sul sito del Consorzio www.castellidellasapienza.it e presentarla al soggetto gestore nel termine di 30 giorni dalla data di utilizzo;
- b) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti dell'utilizzo e dello stato dei beni;
- c) effettuare il versamento da esibire per il ritiro dell'autorizzazione;
- d) garantire un comportamento corretto di tutti i partecipanti e risarcire eventuali danni arrecati;
- e) al momento della consegna, il richiedente sarà tenuto a dimostrare l'avvenuto versamento di quanto dovuto per l'utilizzo ed inoltre a depositare una cauzione. La somma cautelativa, fissata con la Delibera di cui al successivo art. 13, sarà restituita a fronte della riconsegna dell'attrezzatura e comunque solo in seguito a verifica da parte del soggetto gestore; sarà invece trattenuta qualora dalla verifica venissero riscontrati danni o problemi non preventivamente riportati. Qualora l'importo dei danni fosse di entità superiore, il Consorzio I Castelli della Sapienza si riserva di chiedere ulteriore risarcimento ai sensi dell'art. 6.

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO

I giorni prenotati per l'utilizzo delle attrezzature, una volta concessi, devono essere rispettati e, nel caso in cui la manifestazione programmata non si dovesse svolgere nella data/e prevista, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10, dovrà essere presentata una nuova domanda di utilizzo.

I soli Comuni consorziati per tutta l'attrezzatura escluso il palco possono indicare in sede di domanda se intendono provvedere direttamente al trasporto, montaggio e smontaggio delle stesse e riconsegna entro i termini previsti, o avvalersi del soggetto gestore.

Il soggetto assegnatario individuerà un responsabile che:

- prenderà in consegna il materiale e ne risponderà fino alla sua riconsegna;
- deve essere reperibile durante il periodo di svolgimento della manifestazione;
- risponderà di eventuali ammanchi o danneggiamenti del materiale consegnato;
- risponderà altresì, in via esclusiva, per eventuali danni causati a terzi in conseguenza dell'utilizzo dello stesso.

Per assicurare un corretto e ordinato uso delle attrezzature concesse è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi le attrezzature avute in uso;
- adattare o modificare parti delle attrezzature per usi impropri e/o non previsti.

I soggetti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo potranno essere esclusi da successivi usi delle attrezzature, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute per danni o altro.

ART. 7 – PERIODO DI UTILIZZO

Le attrezzature potranno essere concesse in uso durante l'intero anno solare.

ART. 8 – ASSICURAZIONI

Il gestore, responsabile della custodia e gestione delle attrezzature, è tenuto ad attivare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile e infortunistica, con massimali adeguati (non inferiori ad € 500.000,00), connessa all'attività di conservazione e gestione delle attrezzature; tale assicurazione dovrà comprendere anche le fasi di trasporto, montaggio e smontaggio.

Con trasporto, montaggio e smontaggio a carico dell'assegnatario delle attrezzature escluso il palco, qualsiasi conseguente responsabilità farà invece capo a quest'ultimo dal momento della consegna a quello della riconsegna al gestore.

ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO

Ogni singola concessione dovrà essere di durata non superiore a 10 gg., comprese le fasi di consegna e riconsegna, salvo particolari casi di comprovata necessità per manifestazioni e/o eventi di particolare importanza il cui programma prevede una durata maggiore.

La durata della concessione in uso delle attrezzature, o parti di esse, ai soggetti che ne fanno richiesta è quella specificata nel calendario di utilizzo predisposto dal soggetto gestore.

Una volta concesso il permesso all'utilizzo dell'attrezzatura dovrà essere pagata la relativa tariffa da parte del soggetto autorizzato fatta salva una disdetta scritta di rinuncia nei termini sotto descritti.

ART. 10 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto o per pec e dovrà pervenire al soggetto gestore con un anticipo di almeno 7 giorni prima della manifestazione prevista.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali e/o successive al predetto termine, salvo particolari casi di comprovata imprevedibilità, urgenza e/o cause di forza maggiore.

In caso di rinuncia definitiva di un assegnatario, l'uso delle attrezzature sarà attribuito ai soggetti le cui richieste risultassero inevase nel rispetto delle priorità di cui al precedente art. 4, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.

ART. 11 – REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 6, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il soggetto gestore, di concerto con il Consorzio I Castelli della Sapienza, ha facoltà di revocare la concessione temporanea con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario del pagamento delle somme comunque dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità, per il medesimo, di richiedere alcun indennizzo.

ART. 12 – AGIBILITA' E SICUREZZA

Il palco è fornito di certificazione di idoneità statica, nel rispetto delle normative vigenti, le altre attrezzature sono fornite delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Competono al soggetto gestore tutti i successivi adempimenti in materia di sicurezza e agibilità della struttura di cui trattasi, così come l'adeguamento a nuove normative che dovessero entrare in vigore nel periodo di affidamento.

Compete altresì al soggetto gestore fornire la dichiarazione di corretto montaggio e di collaudo, di cui ai D.M. 19.08.1996 e D.M. 18.05. 2007, al soggetto assegnatario.

La dichiarazione di corretto montaggio, i cui costi sono a carico del soggetto utilizzatore, potrà essere resa anche dal personale comunale in possesso delle qualifiche tecniche necessarie.

Saranno invece a carico di ogni soggetto assegnatario eventuali permessi aggiuntivi, tenuto conto del singolo utilizzo che ne viene fatto, nel rispetto dell'agibilità accertata e riconosciuta dai competenti Organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

TITOLO 3

Tariffe

ART. 13 – DETERMINAZIONE TARIFFE.

Per l'uso delle attrezzature è dovuto, da parte dei soggetti utilizzatori, il pagamento, a favore del soggetto gestore, di apposite tariffe.

Queste saranno determinate e aggiornate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio I Castelli della Sapienza, tenendo conto del tempo di noleggio, da una analisi dei costi, che tenga conto di tutte le operazioni necessarie di smontaggio, carico, trasporto, montaggio, del costo degli operatori utilizzati nelle ore previste e del normale deterioramento delle attrezzature.

ART. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO.

L'uso del palco è subordinato al preventivo versamento delle predette tariffe a favore del soggetto gestore. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso temporaneo.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura o ricevuta da parte del gestore.

I soggetti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo potranno essere esclusi da successivi usi del palco, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

TITOLO 4

Disposizioni finali

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia, se ed in quanto applicabili.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.